

SENTENZA

N. 115.427

Anno 2013

RUOLO GENERALE

N. 32278/13

REPERTORIO

N. 25365/13

DEPOSITATA IL

- 9 DIC. 2013

R.G.N. 32278/2013.

SENTENZA N.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE IN MILANO

nella persona del dott. Giorgio MONTEFORTE, Sez. VIII, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 32278/2013 di Ruolo Generale, promossa
con citazione notificata il 18.01.2013 e discussa all'udienza del
7.10.2013,

VERTENTE TRA

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentato e
difeso, anche disgiuntamente, dall' avv. [REDACTED] (C.F.
[REDACTED] ed [REDACTED], e presso lo studio di
quest'ultimo in 20137 Milano, via [REDACTED], elettivamente
domiciliato, come da delega in calce all'atto di citazione,
attore,

contro

ROYAL AIR MAROC, in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede in 00186 Roma, via Barberini 48 e ROYAL AIR
MAROC, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in
20122 Milano, piazza Velasca 4,
convenuta contumace.

Oggetto: Inadempimento contrattuale – risarcimento danni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore [REDACTED] conveniva in giudizio ROYAL AIR MAROC, per ivi sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 3.500,00 dovuta a titolo di inadempimento contrattuale relativo ad un viaggio aereo effettuato nel settembre 2011 dal Senegal a Milano, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo e con vittoria delle spese del giudizio.

In particolare esponeva:

- che dopo aver trascorso un periodo di vacanze in Senegal, suo paese di origine, acquistava due biglietti aerei della Royal Air Maroc per effettuare il 6.09.2011 il viaggio di ritorno lungo le tratte Douala-Casablanca-Milano, da compiersi rispettivamente il 6.09.2011, alle ore 5,35 con volo AR 507 e con volo AT 956;
- che il 6.09.11, recatosi all'aeroporto di Douala, effettuava le operazioni di check-in consegnando al personale della Royal Air Maroc per l'imbarco due bagagli, contenenti effetti personali, registrati con gli identificativi XH461725 e XH461718;
- che dopo alcune ore di attesa apprendeva dal personale della Royal Air Maroc l'avvenuta cancellazione del volo AT 507 senza ulteriori spiegazioni con l'assicurazione tuttavia che sarebbe stato riprotetto su altro volo della stessa Compagnia previsto per il giorno successivo;
- che pertanto arrivava a Casablanca il giorno 7.09.2011, con un giorno di ritardo rispetto al previsto;

- 
- che a Casablanca gli veniva comunicato che il volo AT 954 per Milano-Malpensa sarebbe stato effettuato il giorno successivo, e che avrebbe potuto alloggiare, a spese della convenuta, presso l'albergo Atlas di Casablanca;
 - che il giorno dopo, senza ulteriori contrattamenti, raggiungeva Milano Malpensa, con due giorni di ritardo rispetto al previsto ma, recatosi presso il nastro trasportatore, doveva constatare suo malgrado, che i bagagli erano andati smarriti;
 - che denunciato l'inconveniente presso l'ufficio "Lost and Found", come suggerito dal personale della convenuta Compagnia, gli venne rilasciato il rapporto di irregolarità bagaglio n. MXPAT27863 dell'8.09.11;
 - che sollecitato più volte il personale della Compagnia perché si attivasse in ricerche più puntuali ed incisive, dopo alcuni giorni veniva in possesso di uno solo dei due bagagli smarriti;
 - che in conseguenza di quanto sopra fu costretto ad una estenuante attesa presso l'aeroporto senza alcuna assistenza, a pernottare a Casablanca privo di indumenti e di ogni effetto personale, e a giungere in Italia con due giorni di ritardo con gravi ripercussioni sui propri impegni lavorativi e di studio;
 - che senza esito restava la richiesta di risarcimento danni inviata alla convenuta Royal Air Maroc a mezzo raccomandata con a/r., rendendo così necessario il ricorso al presente giudizio.

E concludeva come sopra.

In proposito allegava pertinente documentazione relativa alla pretesa creditoria dedotta in giudizio, comprendente tra l'altro, copia dei tagliandi di viaggio del 6-08/09/2011, copia talloncino identificativo bagaglio e richiesta

risarcitoria datata 17.10.11 inviata da Bagagli Smarriti S.r.l. alla convenuta a mezzo raccomandata con a/r puntualmente ricevuta dalla destinataria, tutti atti confermativi della vicenda in esame così come rappresentata dall'attore nel proprio atto introduttivo.

La convenuta ROYAL AIR MAROC non si costituiva restando contumace.

All'udienza del 7.10.2013, sulle conclusioni dell'attore, come in atti, la causa, di natura prettamente documentale, veniva riservata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo giudice che la domanda debba essere accolta con le precisazioni ed entro i limiti appresso indicati.

La controversia insorta tra le parti attiene ad inadempimento contrattuale connessa a contratto di trasporto aereo che determinava un ritardo di due giorni sul rientro previsto e lo smarrimento di un bagaglio, per fatto e colpa del vettore, la convenuta Compagnia ROYAL AIR MAROC.

Pacifico e non contestato il fatto storico posto a fondamento della domanda, si osserva che nel caso di specie trova applicazione il Regolamento CE n. 261/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea dell'11.02.2004 che ha disciplinato la compensazione e l'assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo ovvero di ritardo prolungato.

Invero l'art. 7 del suddetto Regolamento prevede che ai passeggeri, in caso di negato imbarco, spetta una compensazione pecuniaria di € 600,00, trattandosi di tratta superiore a 3.500 chilometri. Lo stesso Regolamento poi all'art. 12,

co. 1, fa salvi i diritti del passeggero ad ottenere un risarcimento supplementare.

Autonoma voce di danno nella presente fattispecie è costituita dalla perdita di uno dei due bagagli il cui valore, in assenza di allegazioni o di prove in ordine alla sua entità, può essere quello fissato dall'art. 22, n. 2 della Convenzione di Montreal, costituito da 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, pari a circa € 1.250,00.

Andrà ancora riconosciuto, con ricorso al necessario criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., per i due giorni di ritardo nel rientro, la somma complessiva di € 120,00, e così per un totale di € 1.970,00, oltre ad interessi moratori legali e rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore, dal fatto alla presente sentenza. Da oggi, data della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, decorrono gli interessi legali sulla somma così ottenuta e liquidata.

Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale richiesto dall'attore per i pregiudizi costituiti dai disagi, fastidi, disappunti e ansie sofferti dal ritardo nel rientro, nulla è dovuto trattandosi di momenti negativi della vita quotidiana non sono meritevoli di tutela risarcitoria in quanto non rientranti in profili di ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno, anche in considerazione del fatto che ritardi nei voli intercontinentali sono del tutto fisiologici nella società contemporanea, soprattutto in costanza di periodo di vacanze.

La risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul pianto dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati

dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria, come dalla rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, secondo i principi, condivisibili, tracciati dalla Suprema Corte - Sezioni Unite civili -, con sentenza 24 giugno-11 novembre 2008, n. 26972.

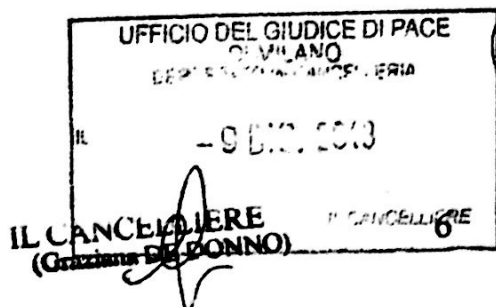
Le spese e le competenze del giudizio seguono il principio della soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:

- condanna la convenuta contumace ROYAL AIR MAROC al pagamento, in favore dell'attore, [REDACTED], della somma di € 1.970,00, oltre a rivalutazione ed interessi come in motivazione;
- condanna inoltre la convenuta a rifondere all'attore le spese e le competenze del giudizio liquidate, con ricorso al criterio equitativo, in difetto di nota, nella complessiva di € 1.170,00 di cui € 70,00 per spese ed € 1.100,00 per compensi, oltre ad IVA e CPA come per legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano, oggi 7.10.2013.



GIUDICE DI PACE
Dr. Giorgio Monteforte